Emilio Venturin
STUDIO DI CONSULENZA
FISCALE•TRIBUTARIA•DEL LAVORO•DIREZIONALE

Ai Gentili Clienti
Loro Sedi

DECRETO AIUTI-*TER*

LE PRINCIPALI NOVITÀ

Il D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter, è stato pubblicato sulla G.U. n. 223 del 23 settembre 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Indennità *una tantum 150,00 euro* per i lavoratori dipendenti

E riconosciuta ai lavoratori dipendenti, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro, e che non siano titolari di pensioni o reddito di cittadinanza, per il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 150,00 euro.

Tale indennità:

1. è riconosciuta una sola volta, anche nel caso in cui si sia titolari di più rapporti di lavoro, in via automatica previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di pensioni e Reddito di cittadinanza;
2. spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps;
3. non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Le aziende, sempre nel mese di novembre 2022, potranno compensare il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità mediante UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Inps.

Indennità *una tantum* 150,00 euro per pensionati e altre categorie di soggetti

Viene previsto il riconoscimento, da parte dell'Inps, dell'indennità *una tantum* pari a 150,00 euro in favore dei seguenti soggetti:

1. residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro; per computo del reddito sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;

2. lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità cui all'articolo 32, comma 8, D.L. 50/2022, che al 24 settembre 2022 abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro; l'indennità sarà erogata nel mese di novembre 2022;

3. percettori delle prestazioni Naspi-Dis-Coll;

4. percettori, nel 2022, dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;

5. titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti siano attivi alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 (18 maggio 2022), e che siano iscritti alla Gestione separata Inps. L'indennità è corrisposta, a domanda dell'interessato e non in via automatica, esclusivamente ai soggetti che abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;

6. beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi 1-9, D.L. 41/2021(turismo), e collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, D.L. 50/2022;

7. lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate (reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021);

8. lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati (reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021);

9. beneficiari delle indennità *una tantum* di cui all'articolo 32, commi 15 e 16, D.L. 50/2022(porta a porta-occasionali);

10. nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi

L'indennità *una tantum* di 200,00 euro prevista dal decreto di cui all'articolo 33, D.L. 50/2022, è incrementata di 150,00 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Procedura semplificata di Smart working (lavoro agile) - Proroga al 31.12.2022 Novità DL 115/2022 convertito (c.d. DL "Aiuti-bis").

Si segnala la proroga al 31.12/2022:

- del termine da ultimo fissato al 31.08.2022, fino al quale i datori di lavoro privati potranno ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali.
- del diritto allo smart working per i lavoratori fragili, per i lavoratori genitori di figli "under14" e per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.